



# CORTE DEI CONTI

## Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 68/2022/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Referendario relatore
Dott.	Fabio D'AULA	Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario

### **Nella camera di consiglio del 5 maggio 2022**

VISTO l'art. 100, comma 2, Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 ss., legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

VISTA la delibera della Sezione delle Autonomie n. 09/SEZAUT/2020/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 ss., legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economica-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2019;

VISTA la delibera della Sezione delle Autonomie n. 07/SEZAUT/2021/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 ss., legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economica-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2020;

VISTE le deliberazioni n. 17/2019/SRCPIE/INPR, n. 9/2020/SRCPIE/INPR e n. 10/2021/SRCPIE/INPR, con le quali sono stati approvati i programmi dei controlli di questa Sezione per gli anni 2019, 2020 e 2021;

VISTE le relazioni in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2019 e 2020, redatte dall'Organo di revisione del **Comune di Veglio (BI)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 ss., legge 23 dicembre 2005 n. 266;

VISTA la richiesta istruttoria trasmessa al Comune con nota del 18 febbraio 2022 relativamente ad alcune criticità ed irregolarità emerse dall'esame dei rendiconti degli esercizi 2019 e 2020, a cui il Comune ha dato riscontro con nota prot. 534 del 21 marzo 2022;

VISTA la richiesta di deferimento del Magistrato istruttore;

VISTA l'ordinanza n. 18 del 27 aprile 2022, con la quale la Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il Relatore, Referendario dott. Massimo BELLIN;

## **PREMESSO**

L'art. 1, comma 166, legge 23 dicembre 2005 n. 266 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgono verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, legge 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, finalizzato all'adozione di effettive misure correttive da parte degli enti interessati.

L'art 3, comma 1 lett. e), decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-*bis*, il quale prevede che *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*.

Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che *"i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*.

Inoltre, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"* gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Come precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 60/2013 (e ribadito nelle successive sentenze n. 39/2014 e 40/2014), l'art. 1, commi da 166 a 172, legge n. 266/2005 e l'art. 148-*bis* TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), decreto legge n. 174/2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, diretti ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Ferma la normativa richiamata, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-*bis*, comma 3, TUEL, appare comunque opportuno

segnalare agli enti tali le irregolarità contabili, soprattutto, se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficiarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

### **CONSIDERATO**

Con deliberazione n. 37/2021/SRCPIE/PRSP del 1° marzo 2021, trasmessa all'Ente in pari data con nota n. 8051, avente ad oggetto l'esame dei rendiconti degli esercizi 2017 e 2018, questa Sezione accertava l'errata determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato al risultato di amministrazione, disponendo al contempo che l'Ente provvedesse, in sede di approvazione del rendiconto 2020, a determinare il medesimo fondo nel rispetto di quanto indicato in parte motiva della richiamata deliberazione.

Raccomandava inoltre, tra l'altro, di effettuare un'attenta e puntuale verifica dei residui passivi secondo il disposto dell'articolo 228, comma 3 del TUEL e di avviare tutte le azioni necessarie a definire quanto prima le partite debitorie oggetto di contenzioso.

Tenuto conto di quanto sopra indicato e dall'esame delle relazioni sui rendiconti 2019 e 2020, redatte ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005 n. 266 dall'Organo di revisione del **Comune di Veglio** sono emerse alcune criticità attinenti ai seguenti profili:

1. verifica degli equilibri esercizi 2019 e 2020;
2. risultato di amministrazione:
  - 2.1 accantonamento al FCDE esercizi 2019 e 2020;
  - 2.2 parte vincolata esercizio 2020 – fondi COVID-19.

Le suindicate criticità sono state formalmente segnalate all'Ente con apposita scheda di sintesi, invitandolo a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti.

Dall'esame delle suddette deduzioni, rassegnate in riscontro dall'Ente, ed alla luce della situazione finanziaria e contabile emersa, il Magistrato istruttore ha ritenuto opportuno chiedere il deferimento del Comune di Veglio.

Il Presidente, concordando con la richiesta di deferimento, ha convocato con ordinanza il Collegio, per l'odierna adunanza in camera di consiglio.

\*\*\* \*\*

## 1. Verifica degli equilibri

### Esercizio 2019

Dall'esame dei dati contabili del rendiconto dell'esercizio 2019, estratti dalla BDAP, emerge un risultato di competenza (riga W1) di euro 29.347,80, un equilibrio di bilancio (riga W2) negativo per euro -5.041,82 ed un equilibrio complessivo (riga W3) negativo per euro -15.733,24.

Tenuto conto dei valori riportati negli allegati a/1 e a/2 al rendiconto, rispetto all'equilibrio di bilancio ed all'equilibrio complessivo si rileva quanto segue.

#### *Risorse accantonate – allegato a/1*

Dal prospetto relativo alla composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 emerge che l'Ente ha accantonato l'importo di euro 12.879,79, di cui euro 11.679,79 per FCDE ed euro 1.200,00 per altri accantonamenti.

I medesimi accantonamenti risultano indicati anche nell'allegato a/1 relativo all'elenco delle risorse accantonate, in cui vengono riportati i seguenti dati:

Analitico risorse accantonate	Risorse accantonate al 1/1/2019 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2019 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2019 (c)	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-) (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019
Fondo crediti di dubbia esigibilità	1.607,35	0,00	0,00	10.072,44	11.679,79
Altri accantonamenti	581,02	0,00	0,00	618,98	1.200,00
Totale risorse accantonate	2.188,37	0,00	0,00	10.691,42	12.879,79

Fermi restando i valori indicati nella prima e nell'ultima colonna, che corrispondono rispettivamente al valore dell'accantonamento al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019, dal raffronto di tale prospetto con lo stanziamento definitivo del bilancio 2019 del FCDE (missione 20 – programma 02) risulta che le risorse stanziare sono pari ad euro 6.675,00, per cui l'incremento del fondo si sarebbe dovuto indicare nella colonna c) per tale importo e solo per la differenza nella colonna d).

Tale modalità di esposizione emerge dalle istruzioni per la compilazione del prospetto, nella parte in cui viene chiarito che "[c]on riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla

quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE. Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d). Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+)".

L'analisi sopra riportata comporta l'errata compilazione del prospetto degli equilibri, nel quale tutto l'incremento del fondo è stato indicato quale variazione degli accantonamenti di parte corrente effettuati in sede di rendiconto, indicando a zero il rigo relativo alle risorse di parte corrente già accantonate nel bilancio.

Ne consegue che risulta errato il valore dell'equilibrio di bilancio (rigo W2), che a sua volta deriva dalla sommatoria dei rispettivi valori di parte corrente (rigo O2) e di parte capitale (rigo Z2).

In sostanza, i valori corretti sono:

- equilibrio di bilancio di parte corrente (rigo O2) euro 26.412,16, anziché euro 33.087,16;
- equilibrio di bilancio di parte capitale (rigo Z2) euro -38.128,98 (importo invariato);
- equilibrio di bilancio complessivo (rigo W2) euro -11.716,82, anziché euro -5.041,82.

Rimangono invariati gli importi dell'equilibrio complessivo di parte corrente (rigo O3), di parte capitale (rigo Z3) e complessivo (rigo W3), in quanto il rigo relativo alle risorse accantonate in sede di rendiconto sarebbe stato da indicare al netto delle predette risorse già accantonate nel bilancio.

Invitato a chiarire le modalità di compilazione dell'elenco delle risorse accantonate (allegato a/1) e del prospetto degli equilibri, l'Ente ha concordato sui valori come sopra rideterminati, dando rassicurazioni in merito alla correzione dei richiamati allegati.

#### *Risorse vincolate – allegato a/2*

Dal prospetto relativo alla composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 emerge che l'Ente ha vincolato l'importo di euro 34.389,62 alla voce "vincoli formalmente attribuiti dall'ente".

Tale importo viene esposto nell'allegato a/2 relativo all'elenco delle risorse vincolate da cui risultano i valori che vengono sinteticamente riportati nella seguente tabella:

Analitico risorse vincolate	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2019 (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2019 (b)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2019 (c)	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2019 (h) = (b) + (c) - (d) - (e) + (g)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019 (i) = (a) + (c) - (d) - (e) - (f) + (g)
Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (l/4)	0,00	0,00	34.389,62	34.389,62	34.389,62
Totale risorse vincolate (l = l/1 + l/2 + l/3 + l/4 + l/5)	0,00	0,00	34.389,62	34.389,62	34.389,62

nota: le colonne d), e), f), g) non sono state valorizzate e non vengono riportate per semplicità di esposizione

Rispetto ai dati sopra esposti, si rileva che il totale delle risorse vincolate al 1° gennaio 2019, indicate pari a zero, non corrisponde con il valore al 31 dicembre 2018, ove erano pari ad euro 15.733,24.

Non è, quindi, data evidenza nell'allegato della gestione di tali risorse.

Invitato a chiarire le modalità di compilazione dell'elenco delle risorse vincolate (allegato a/2) ed a precisare la natura e l'origine delle entrate vincolate accertate nell'esercizio (pari ad euro 34.389,62), nonché le ragioni per cui le relative spese non sono state impegnate (né nell'esercizio medesimo né nei successivi con utilizzo del fondo pluriennale vincolato), l'Ente non ha chiarito la mancata indicazione del valore dei vincoli all'inizio dell'esercizio ed ha precisato che la somma di euro 34.389,62 è stata vincolata "a titolo di pagamento di debiti non ancora formalmente definiti in ragione di specifico fornitore ma solo della specifica attività che non ha reso possibile definire un impegno iscrivibile al fondo pluriennale vincolato (certezza del debitore)".

Dal tenore della risposta sembrerebbe quindi trattarsi di somme vincolate dall'Ente da destinare al finanziamento di specifiche spese future.

### **Esercizio 2020**

Dall'esame dei dati contabili del rendiconto dell'esercizio 2020, estratti dalla BDAP, emerge un risultato di competenza (rigo W1) di euro 135.860,32, un equilibrio di bilancio (rigo W2) di euro 75.943,28 ed un equilibrio complessivo (rigo W3) di euro 75.483,90.

Rispetto all'equilibrio di bilancio ed all'equilibrio complessivo, tenuto conto dei valori riportati nei nuovi allegati a/1 e a/2 al rendiconto, anche per l'esercizio 2020 risultano alcune incongruenze, come di seguito sinteticamente esposte.

*risorse accantonate – allegato a/1*

Contrariamente a quanto effettuato in sede di rendiconto 2019, l'incremento del FCDE rispetto alla consistenza iniziale, pari ad euro 59.917,04, è stato riportato nella colonna c) dell'allegato a/1 relativa alle risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio e nessun importo è stato indicato nella colonna d) relativa alle risorse accantonate in sede di rendiconto, così come riportato nella seguente tabella:

Analitico risorse accantonate	Risorse accantonate al 1/1/2020 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2020 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2020 (c)	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-) (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020
Fondo crediti di dubbia esigibilità	11.679,79	0,00	59.917,04	0,00	71.596,83
Altri accantonamenti	1.200,00	0,00	0,00	459,38	1.659,38
Totale risorse accantonate	12.879,79	0,00	59.917,04	459,38	73.256,21

Tale modalità di compilazione non appare ugualmente corretta, in quanto lo stanziamento definitivo nel bilancio 2020 del FCDE (missione 20 – programma 02) è pari ad euro 3.920,00, per cui l'incremento del fondo si sarebbe dovuto indicare nella colonna c) solo per tale importo e per la differenza nella colonna d).

Ne consegue che risulta errato, seppur con un miglioramento, il valore dell'equilibrio di bilancio (rigo W2), che a sua volta deriva dalla sommatoria dei rispettivi valori di parte corrente (rigo O2) e di parte capitale (rigo Z2).

In sostanza, i valori corretti sono:

- equilibrio di bilancio di parte corrente (rigo O2) euro 131.940,32 anziché euro 75.943,28;
- equilibrio di bilancio di parte capitale (rigo Z2) euro -103.844,57 (importo invariato);
- equilibrio di bilancio complessivo (rigo W2) euro 28.095,75 anziché euro -27.901,29.

Rimarrebbero invariati gli importi dell'equilibrio complessivo di parte corrente (rigo O3), di parte capitale (rigo Z3) e complessivo (rigo W3), in quanto il rigo relativo alle risorse accantonate in sede di rendiconto sarebbe da indicare al lordo delle predette risorse.

Invitato a chiarire anche per l'esercizio 2020 le modalità di compilazione dell'elenco delle risorse accantonate (allegato a/1) e del prospetto degli equilibri l'Ente ha concordato sui valori come sopra rideterminati dando rassicurazioni in merito alla correzione dei richiamati allegati.

*Risorse vincolate – allegato a/2*

Dal prospetto del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 emerge che l'Ente non ha effettuato alcun vincolo al risultato di amministrazione.

A tal proposito, al netto di quanto verrà esposto al successivo paragrafo 2, si rileva che l'allegato a/2 non risulta compilato, fattispecie che non appare corretta in quanto la colonna a) "risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2020" avrebbe dovuto riportare il valore dei vincoli al 31 dicembre 2019, ove risultavano "vincoli formalmente attribuiti dall'ente" per euro 34.389,62, e nelle successive colonne i relativi utilizzi.

A tal proposito, al netto di quanto verrà esposto al successivo paragrafo 2, si rileva che l'allegato a/2 non risulta correttamente compilato, in quanto alla colonna a) "risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2020" non è stato riportato alcun importo, mentre al 31 dicembre 2019 risultavano "vincoli formalmente attribuiti dall'ente" per euro 34.389,62.

Non è, quindi, data evidenza nell'allegato della gestione di tali risorse.

Invitato a chiarire anche per l'esercizio 2020 le modalità di compilazione dell'elenco delle risorse vincolate (allegato a/2), l'Ente si è limitato a riferire che in sede di rendiconto al 31 dicembre 2020 non ha effettuato alcun vincolo, informazione, tra l'altro, che si desume direttamente dall'esame del rendiconto, senza quindi precisare nulla in merito alla spesa che avrebbe dovuto essere finanziata nel corso dell'esercizio 2020 con le richiamate risorse vincolate al 31 dicembre 2019.

Ad ogni buon conto, dai dati contabili del rendiconto dell'esercizio 2020 risulta l'applicazione di avanzo di amministrazione per euro 15.000,00 destinata al finanziamento delle spese di investimento, somma che non può che riferirsi a quota parte del richiamato vincolo apposto in sede di rendiconto 2019, dal momento che sia la parte destinata agli investimenti che la parte disponibile era pari a zero. La restante parte risulta "svincolata" in sede di rendiconto dell'esercizio 2020.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio, pur rilevando che per l'esercizio 2020 l'entità degli errori non è tale da comportare alterazioni in merito all'effettivo rispetto degli equilibri, accerta per gli esercizi 2019 e 2020 l'errata compilazione degli allegati a/1, a/2 e del prospetto di verifica degli equilibri.

A tal fine, pur riconoscendo che gli allegati a/1, a/2 e a/3 hanno costituito una rilevante novità nella redazione del rendiconto a decorrere dall'esercizio 2019, richiama l'attenzione dell'Ente alla corretta compilazione di tali prospetti, i cui errori incidono sulla determinazione degli equilibri di bilancio e quindi sulla corretta esposizione dei risultati dell'esercizio (in senso conforme, Sez. contr. Piemonte, n. 20/2022).

## **2. Risultato di amministrazione**

### **2.1 Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità**

#### **Esercizio 2019**

Dall'esame dei dati contabili del rendiconto 2019, estratti dalla BDAP, emerge un risultato di amministrazione di euro 47.269,41 di cui parte accantonata per euro 12.879,79, parte vincolata per euro 34.389,62 e parte disponibile pari a zero.

La parte accantonata è relativa al FCDE per euro 11.679,79, importo che corrisponde a quello minimo indicato nell'allegato c) al rendiconto relativo alla composizione del fondo.

Rispetto alla capacità di riscossione in conto residui delle entrate proprie ed alla consistenza dei medesimi alla fine dell'esercizio, il FCDE accantonato appare sottostimato.

D'altro canto, tali perplessità erano già state evidenziate nella citata deliberazione n. 37/2021, con la quale questa Sezione ha accertato, per gli esercizi 2017 e 2018, l'errata determinazione del predetto accantonamento.

In particolare, in sede istruttoria l'Ente aveva trasmesso anche il prospetto di calcolo del FCDE dell'esercizio 2019, dal quale risultano esclusi tutti i residui attivi del titolo 1, con la sola eccezione di quelli relativi alla TASI, e diversi residui attivi del titolo 3, relativi ad entrate che per loro natura sarebbero da includere nel calcolo del FCDE (ad esempio, canoni di gestione e fitti attivi).

#### **Esercizio 2020**

Dall'esame dei dati contabili del rendiconto 2020, estratti dalla BDAP, emerge un risultato di amministrazione di euro 117.082,06, di cui parte accantonata per euro 73.256,21 e parte disponibile per euro 43.825,85.

La parte accantonata al FCDE è pari ad euro 71.596,83 e, quindi, evidenzia un apprezzabile incremento rispetto all'esercizio precedente, quando era pari ad euro 11.679,79.

Tuttavia, dall'allegato c) al rendiconto emerge che la composizione del fondo è la seguente:

- euro 63.964,30, a fronte dei residui del titolo 1 pari ad euro 193.144,93 (di cui euro 88.358,61 provenienti da esercizi precedenti ed euro 104.786,32 dalla competenza); l'accantonamento corrisponde a circa il 39% di tali residui, considerati al netto di quelli derivanti dai fondi perequativi;
- euro 7.632,53, a fronte dei residui del titolo 3 pari ad euro 32.358,25 (di cui euro 22.636,81 provenienti da esercizi precedenti ed euro 9.721,44 dalla competenza); l'accantonamento corrisponde a circa il 24% di tali residui.

Inoltre, fermi restando i significativi effetti prodotti dall'emergenza sanitaria da Covid-19 che ha comportato l'adozione di norme riguardanti anche la riscossione, si evidenzia che la riscossione in conto residui delle entrate dei titoli 1 e 3 ha registrato, durante l'esercizio in esame, una percentuale rispettivamente del 21,59% e del 14,60%.

Tenuto conto di quanto sopra, il FCDE, seppur in incremento rispetto agli esercizi precedenti, non si presenta ancora adeguato allo *stock* di residui conservati ed alle percentuali di riscossione realizzate.

Invitato a fornire adeguata dimostrazione della congruità del FCDE accantonato nell'esercizio 2020, l'Ente ha trasmesso il prospetto di calcolo dell'accantonamento e le tabelle di anzianità dei residui al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020: da quest'ultimo allegato risultano residui attivi delle entrate proprie (titolo 1 e 3) di anzianità superiore al triennio non movimentati nel corso dell'ultimo biennio.

Dal prospetto di calcolo, inoltre, risultano esclusi dall'accantonamento l'addizionale comunale IRPEF, rispetto alla quale sussistono anche residui di esercizi precedenti, la TARI riferita ad attività di recupero esercizi precedenti e la TASI. Rispetto invece ai residui del titolo 3, non sono stati considerati i canoni di gestione degli impianti sportivi, i fitti reali, la COSAP, i canoni per concessioni cimiteriali e i rimborsi diversi.

Relativamente alle sopra indicate categorie di entrata non sussistono ragioni di esclusione dall'accantonamento *ex lege*; il principio contabile 3.3 di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118 del 2011 prevede, infatti, che non sono oggetto di svalutazione solo *"i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa. Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale"*.

Si rammenta, inoltre, che con riferimento alle entrate che l'Ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella nota integrativa al bilancio e nella relazione al rendiconto, mentre le esclusioni operate dall'Ente non sono state motivate neppure in sede di riscontro istruttorio; il Comune si è limitato a riferire che in sede di rendiconto 2021, in corso di approvazione, ha proceduto a considerare *"la totalità delle voci creditorie senza procedere ad esclusioni specifiche al fine di garantire i crediti sottostanti ed evitarne interpretazioni"*.

Nel prendere atto di quanto riscontrato dall'Ente, questo Collegio non può non evidenziare che già con la richiamata deliberazione n. 37/2021/SRCPIE/PRSP del

1° marzo 2021, trasmessa all'Ente in pari data, questa Sezione aveva accertato l'errata determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato al risultato di amministrazione degli esercizi 2017 e 2018, disponendo al contempo che l'Ente provvedesse, in sede di approvazione del rendiconto 2020, a determinare il medesimo fondo nel rispetto di quanto indicato in parte motiva, che qui si richiama integralmente. L'Ente, quindi, avendo ricevuto le citate indicazioni in tempo utile all'approvazione del rendiconto, avrebbe dovuto tenerne conto già ai fini del FCDE accantonato al 31 dicembre 2020.

Posto quanto sopra, il Collegio accerta l'errata determinazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità accantonato dall'Ente nei rendiconti degli esercizi 2019 e 2020, in quanto non coerente con le disposizioni contenute nel principio contabile di cui nell'allegato n. 4/2, paragrafo n. 3.3, D.Lgs. n. 118/2011.

## **2.2 Parte vincolata esercizio 2020 – fondi COVID-19**

L'esame dei dati contabili del rendiconto 2020, estratti dalla BDAP, evidenzia l'assenza di parte vincolata al risultato di amministrazione; quindi, non sono presenti vincoli correlati ai cc.dd. "*fondi COVID-19*", assegnati agli Enti locali al fine di fronteggiare le significative criticità provocate dall'emergenza sanitaria, la cui eventuale parte non utilizzata doveva essere oggetto di vincolo nel risultato di amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 823, legge 30 dicembre 2020, n. 178.

A seguito di richiesta istruttoria, l'Ente ha trasmesso copia della certificazione di cui all'art. 39, comma 2, D.L. n. 104/2020 e la relativa ricevuta di invio al MEF, precisando che la medesima non è stata oggetto di segnalazione di anomalie.

Dalla richiamata certificazione risulta un saldo tra minori e maggiori entrate al netto dei ristori specifici di euro - 18.045 (ossia minori entrate) e maggiori spese al netto dei ristori specifici per euro -19.446 (ossia minori spese); risulta, inoltre, un importo da vincolare di euro 49 a fronte del fondo per le prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale (art. 115, comma 2, D.L. n. 18/2020).

Ne consegue che il saldo complessivo risulta positivo di euro 1.401 (ossia, al netto dei ristori specifici, le minori spese sono risultate superiori alle minori entrate).

Ora, poiché all'Ente risulta assegnato, ai sensi degli artt. 106 D.L. n. 34/2020 e 39 D.L. n. 104/2020 (c.d. "*fondone*"), un trasferimento di euro 23.769,50, il cui importo non è ricompreso nella certificazione, la parte da vincolare al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020, per i predetti fondi COVID-19 non utilizzati, è pari ad euro 25.170,50 (euro 1.401 + euro 23.769,50), di cui euro 25.121,50 alla voce "vincoli derivanti da leggi e principi contabili" ed euro 49 alla voce "vincoli derivanti da trasferimenti", secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 823, legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Al riguardo, è opportuno ricordare anche quanto disposto dall'art. 13, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni nella L. 28 marzo 2022, n. 25, il cui comma 1 così dispone: «[l]e risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate. Le risorse di cui al primo periodo non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

Pertanto, il Collegio accerta il mancato inserimento del vincolo nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 in relazione ai trasferimenti assegnati per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19, con riguardo alle risorse non utilizzate; di conseguenza, l'Ente dovrà provvedere a tale inserimento attraverso la modifica del risultato di amministrazione dell'esercizio 2020, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento sopra richiamata.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte,

#### **ACCERTA**

1. per entrambi gli esercizi 2019 e 2020, la non corretta compilazione del prospetto degli equilibri e degli allegati a/1 ed a/2 al rendiconto relativi all'elenco delle risorse accantonate e vincolate;
2. per entrambi gli esercizi 2019 e 2020, la non corretta applicazione dei principi contabili riguardanti la formazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità da accantonare in sede di rendiconto;
3. per l'esercizio 2020, la non corretta determinazione della parte vincolata del risultato di amministrazione;

## **DISPONE**

che l'Ente provveda a:

1. rideterminare, con delibera consiliare, il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020, apponendo i vincoli relativi ai fondi attribuiti per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 non interamente utilizzati nel corso dell'esercizio 2020, a norma dell'art. 1, comma 823, L. 30 dicembre 2020, n. 178, e successivamente proceda a reinserire nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche i prospetti oggetto di correzione;
2. verificare l'adeguatezza del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità accantonato nel rendiconto 2021, adottando le misure di cui all'art. 188 TUEL, in caso di disavanzo;

## **RACCOMANDA**

1. il rigoroso rispetto di tutti i principi contabili, con particolare riferimento a quelli che regolano la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e della parte vincolata del risultato di amministrazione;
2. di porre maggiore attenzione nella redazione dei prospetti allegati al rendiconto;
3. la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

## **DISPONE**

che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale nella persona del Presidente, al Sindaco e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Veglio.

Così deliberato in Torino, nella camera di consiglio del 5 maggio 2022.

Il Relatore

F.to Dott. Massimo Bellin

Il Presidente

F.to Dott.ssa Maria Teresa

Depositato in Segreteria il **10 maggio 2022**

Il Funzionario Preposto

F.to Nicola Mendozza